

**Regolamento
per l'autorizzazione e la vigilanza
dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di
trasporto**

**Entrato in vigore il 13 luglio 2000
a seguito di visto di esecutività sulla deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 69 del 16 giugno 2000 rilasciato dal CO.RE.CO.
sugli atti degli EE.LL. il 12 luglio 2000**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Generalità e fonti normative

ART.2

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

ART.3

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di enti pubblici non economici

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE

ART.4

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

ART. 5

Domanda di autorizzazione e relativa documentazione

ART. 6

Idoneità professionale

ART. 7

Capacità finanziaria

ART. 8

Cauzione pecuniaria

ART. 9

Contributo una tantum

ART. 10

Variazione della titolarità

ART. 11

Sospensione dell'attività e rinuncia dell'autorizzazione

TITOLO III

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - TESSERE DI RICONOSCIMENTO

ART. 12

Responsabilità professionale e personale esecutivo

ART.13

Tessera di riconoscimento

TITOLO IV

LOCALI E SEDE DELL 'ATTIVITA' DI CONSULENZA

ART. 14

Locali

ART. 15

Trasferimento di sede

TITOLO V

REGISTRO - ARCHIVIO - TARIFFE

ART.16

Registro Giornale

ART.17

Ricevuta sostitutiva

ART.18

Tariffe

TITOLO VI

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 19

Vigilanza

ART.20

Sanzioni

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.21

Norme Transitorie

ART. 22

Norme di rinvio

ART. 23

Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Generalità e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni provinciali in materia di autorizzazione e vigilanza attribuite dalle Leggi 8.8.1991, n. 264 e 4.1.1994, n. il.

2. La materia del settore è regolata altresì dalle seguenti fonti normative:

- Decreto legislativo 30.4.1992, n.285 — “Nuovo codice della strada”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n.495 — “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada”;
- Decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.1992 — “Definizione dei criteri relativi all’idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all’adeguatezza della capacità finanziaria per l’esercizio della medesima attività”;
- Decreto del Ministro dei Trasporti 09.12.1992 — “Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale ed in rapporto con l’indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- Decreto del Ministro dei Trasporti 08.02.1992 — “Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutiva del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida”;
- Decreto del Ministro dei Trasporti 16.04.1996, n. 338 — “Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- Decreto del Ministro dei Trasporti 16.04.1996 — “Determinazione dell’importo del diritto di segreteria, per l’anno 1996, da versare per l’ammissione all’esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- Decreto del Ministro dei Trasporti 26.04.1996 — “Determinazione dell’importo “una tantum” dovuto dalle imprese esercenti attività di consulenza”;
- Legge 07. 12.1999 n. 427 — “Interventi nel settore dei trasporti — art. 35”

La normativa è inoltre integrata da circolari, istruzioni e direttive emanate dal Ministero dei Trasporti.

ART. 2

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché gli adempimenti ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato, come previsto nella tabella A allegata alla legge 8.8.1991, n. 264.
2. La legge 8.8.1991, n. 264 si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell' art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.06.31, n. 773 per il disbrigo di pratiche auto.
3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata dalle autoscuole limitatamente alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge 264/91.
4. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 10.12.1986, n. 870, esami per conducenti di veicoli a motore, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

ART.3

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di enti pubblici non economici

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dalla legge 8.8.1991, n. 264 può essere esercitata anche da enti pubblici non economici sia direttamente che da uffici dei predetti enti in regime di convenzione o di concessione.
2. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fmi istituzionali dell'ACI stesso.
3. All'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli uffici in regime di convenzione o di concessione con gli Automobile Club, istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 8.8.1991, n.264, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, comma 4, legge 4.1.1994, n.11.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE

ART. 4

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui al "Programma provinciale per il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata ai soggetti che sono in possesso dei requisiti stabiliti all' art. 3 della legge 8.8.1991, n. 264.

2. In virtù della vigente normativa in materia di pubblico impiego, l'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere rilasciata ai soggetti dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici in genere.

ART. 5

Domanda di autorizzazione e relativa documentazione

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società autorizzate dalla Provincia.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente dell' Amm.ne Provinciale.

3. Chiunque intenda esercitare l'attività di consulenza dei mezzi di trasporto deve rispettare quanto stabilito nel presente Regolamento e nel Programma provinciale di cui al precedente art. 4 comma 1.

ART. 6

Idoneità professionale

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale rilasciato dai Dipartimenti Trasporti del Ministero dei Trasporti, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell'art.5 della legge 08.08.1991, n.264 e del Decreto del Ministero dei Trasporti 16.04.1996, n.338.

2. Le sessioni d'esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di Regione secondo modalità e programmi stabiliti con Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con i Ministri della Marina Mercantile e delle Finanze.

3. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità di cui al comma i del presente articolo coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

4. L'attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della legge 08.08.1991, n.264 può essere ottenuto, a domanda, dai titolari di imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che abbiano esercitato effettivamente da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della citata legge 264/9 1, sulla base di licenza rilasciata ai sensi dell'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.193 1, n.773 ovvero da coloro che gestivano in regime di concessione o di convenzione con gli Automobile Club uffici di consulenza automobilistica.

5. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 della legge 04.01.1994, n. li possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità di cui al comma 1 del presente articolo anche in difetto del titolo di studio, producendo in sostituzione l'attestato di frequenza con profitto del corso di formazione professionale di cui al successivo art. 21 comma 2.

6. L'esame di idoneità di cui al comma I del presente articolo non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club che siano in servizio da almeno quindici anni.

ART.7

Capacità finanziaria

1. Le imprese individuali, le società e gli Enti che richiedono alla Provincia l'autorizzazione per intraprendere, ex novo, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o che subentrino ad altri in detta attività, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria, mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciate da parte di: a) aziende o istituti di credito b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.. L'attestazione deve avere riferimento ad un importo di £ 100.000.000 (art. 4 comma 2 del Decreto Ministero dei Trasporti del 09.11.1992).

2. L'attestazione relativa alla capacità finanziaria di cui al precedente comma non può essere rilasciata frazionatamente da più Istituti di credito o Società finanziarie.

3. Nel caso di società o di Enti che gestiscano più di un'impresa di consulenza, la capacità finanziaria del citato importo deve essere attestata per ogni singola impresa.

ART.8

ABROGA TO

ART.9

Contributo una tantum

1. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato al versamento di un contributo una tantum ai sensi dell'art.8, comma 4, legge 08.08.1991, n.264.
2. L'entità e le modalità di pagamento del suddetto contributo sono state determinate in £ 50.000 con decreto 26.04.1996 del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero del Tesoro.
3. Copia della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento del contributo una tantum deve essere presentata al Servizio competente della Provincia.

ART.10

Variazione della titolarità

1. L'autorizzazione non è trasferibile né per atto fra vivi né mortis causa.
2. In caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare e nell'ipotesi di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare, del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, si applicano le disposizioni previste ai commi 3,4, 5, 6 e 7 dell'art.4 della legge 04.01.1994, n.11.
3. La domanda di variazione della titolarità va inoltrata al Dirigente del Servizio competente secondo le modalità previste nella modulistica redatta dal medesimo Servizio, che tengono conto delle norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20/10/98, n. 403.
4. Nel caso di variazione della sola denominazione dell'impresa di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di essa, al ricevimento di comunicazione scritta di tale variazione l'Amm.ne Prov.le ne prenderà atto con nota di riscontro, senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 11

Sospensione dell'attività e rinuncia dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere la sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi, qualora sussistano gravi e documentati motivi.
2. La richiesta di sospensione deve essere comunicata, con apposita domanda, al Dirigente del Servizio competente che ne prende atto.
3. Nel caso di persistenza di motivi che determinano la sospensione, può essere accordata al titolare dell'autorizzazione una ulteriore proroga, comunque non superiore ai sei mesi.

4. Qualora al termine dell'ulteriore periodo di proroga l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Servizio competente della Provincia l'avvenuta ripresa dell'attività entro i successivi sette giorni.
6. In caso di rinuncia all'autorizzazione per cessazione dell'attività, il titolare presenta alla Provincia una dichiarazione con la quale esprime formalmente tale volontà. Unitamente a tale dichiarazione va allegato l'originale dell'autorizzazione e le tessere di riconoscimento di cui ai successivi artt. 12 e 13 del presente Regolamento.
7. Nella richiesta di sospensione di cui al comma i e nel caso previsto dal comma 6 del presente articolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire la restituzione ai committenti delle pratiche non defmite o, in alternativa, dovrà indicare l'impresa di consulenza presso la quale verranno custoditi i documenti suddetti onde permetterne la necessaria defmizione.

TITOLO III

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - TESSERE DI RICONOSCIMENTO

ART. 12

Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di Società, sui soggetti in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli uffici pubblici il titolare dell'impresa di consulenza o la società può avvalersi di dipendenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) dell'art.3, legge 8.8.1991, n.264.
3. Per il personale operante nelle imprese di consulenza, devono essere rispettate le normative vigenti ai fini assistenziali, previdenziali, fiscali e infortunistici.
4. Il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante o il socio amministratore in caso di società, nonché il personale adibito ad adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

ART.13

Tessera di riconoscimento

1. La tessera di riconoscimento di cui al comma 4 del precedente articolo, viene rilasciata su richiesta del titolare dell'impresa, del legale rappresentante o socio amministratore in caso di società. Con la suddetta richiesta il titolare dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito per il personale di cui al comma 2 del precedente articolo specifica certificazione, ovvero autocertificazione degli stessi soggetti, relativa al possesso dei requisiti previsti alle lettere c), d), e) dell'art.3 della L. 8.8.1991, n.264.
2. La tessera di riconoscimento di cui al comma precedente ha validità annuale.
3. Il rilascio, il rinnovo e l'eventuale riconsegna della tessera di riconoscimento sono effettuate secondo le modalità previste nella modulistica redatta dal Servizio competente, che tengono conto delle norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20/10/98, n. 403.

4. Nel caso di dismissione del personale in possesso della tessera di riconoscimento, il titolare dell'impresa di consulenza, ovvero il legale rappresentante e il socio amministratore in caso di società, è tenuto a darne apposita comunicazione scritta alla Provincia riconsegnando la tessera di riconoscimento medesima.

TITOLO IV

LOCALI E SEDE DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA

ART.14

Locali

1. Nei locali sede delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono essere svolti i servizi e le attività di cui all'art.1 della legge n.264/91 e, limitatamente alle imprese autorizzate, l'espletamento dell'attività di certificazione per conto terzi.
2. Rientrano nei servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto anche le altre attività che abbiano stretta attinenza con la stessa, quali lo svolgimento di pratiche assicurative. In detti locali non può sussistere nessuna altra attività commerciale o professionale.
3. Tali locali dovranno essere conformi a quanto previsto con Decreto del Ministero dei Trasporti 09.11.1992.
4. E' ammessa negli stessi locali attività di consulenza e attività di autoscuola solo nel caso in cui le relative autorizzazioni siano intestate alla medesima persona fisica o giuridica. In tal caso i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria adibiti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto dal citato Decreto Ministeriale 09.11.92.

ART.15

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetto ad autorizzazione del Dirigente del Servizio competente.
2. Il trasferimento della sede, nell'ambito del territorio dello stesso Comune, verrà consentito previa verifica della disponibilità ed idoneità dei locali di cui al precedente articolo e della sussistenza dei requisiti stabiliti dall' art. 3 della legge 8.8.91, n. 264.

3. Il trasferimento della sede, nell'ambito del territorio provinciale, verrà consentito, nel rispetto del Programma provinciale per il rilascio di nuove autorizzazioni, di cui al precedente art. 4 comma 1, previa verifica della disponibilità ed idoneità dei locali e della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 3 della legge 8.8.91, n. 264.

4. La domanda per il trasferimento di sede va inoltrata al Dirigente del Servizio competente secondo le modalità previste nella modulistica redatta dal medesimo Servizio, che tengono conto delle norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20/10/98, n. 403.

TITOLO V

REGISTRO - ARCHIVIO - TARIFFE

ART. 16

Registro-Giornale

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Le relative annotazioni devono essere effettuate contestualmente al ricevimento degli incarichi.
2. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.
3. Il registro-giornale è tenuto a disposizione delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
4. E' ammesso l'uso di moduli meccanografici aventi le stesse caratteristiche di quelli normali e gestiti da procedure informatiche rispondenti a criteri di regolarità e sicurezza così come previsto dall' art. 7 comma 4 ter del D.L. 357/94 convertito nella legge n. 489/94.
5. Dell'installazione ditale procedure e delle relative caratteristiche e modalità dovrà essere data preventiva comunicazione scritta alla Provincia.
6. La stampa del registro dovrà essere fatta al termine di ogni mese, su fogli vidimati e numerati ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile, e comunque ogni qualvolta venga richiesta, nel corso della giornata, dalle autorità preposte.
7. La documentazione relativa alle pratiche acquisite dovrà essere conservata in archivio per almeno dieci anni. Tale documentazione potrà anche essere costituita da fotocopie leggibili dei documenti significativi inerenti l'espletamento dell'incarico ricevuto dal committente

ART.17

Ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione vengano ad essa consegnati per gli

adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti dell' 8.2.1992, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato. Detta ricevuta ha validità massima di 30 gg dalla data di rilascio. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.

2. La predetta ricevuta non può essere prorogata né rinnovata.

3. L' impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve mettere a disposizione dell'interessato, entro 30 gg dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento medesimo, qualora esso, per ragioni amministrative, sia ancora depositato presso l'ufficio competente.

ART. 18

Tariffe

1. Le tariffe minime e massime per le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministero stesso.

2. Nelle more dell'applicazione del Decreto di cui al comma precedente, le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono tenere affisse, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura agli utenti, una tabella contenente le tariffe relative all' espletamento di ciascun incarico, ponendo in evidenza le somme dovute all' amministrazione dello stato.

3. Le imprese di consulenza devono altresì espone in modo visibile:

- l'originale dell'autorizzazione;
- l'indicazione che ai sensi della vigente normativa l'impresa è posta sotto la vigilanza della provincia e che i reclami in ordine ad eventuali irregolarità devono essere indirizzati, con firma e recapito, al predetto Ente;
- la tabella delle operazioni previste dalla legge 870/86 ai sensi dell'art. 9 della legge 625/78.

TITOLO VI

VIGILANZA E SANZIONI

ART 19

Vigilanza

1. La Provincia e i Comuni vigilano sull'applicazione della legge 08.08.1991, n.264 nonché sull'applicazione del presente Regolamento.
2. La vigilanza sulle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto viene effettuata da ispettori del Servizio competente della Provincia, all'uopo autorizzati dal Dirigente.
3. L'attività di vigilanza sulle imprese di consulenza dei mezzi di trasporto, considerato l'interesse generale che queste rivestono, oltre a perseguire l'osservanza delle norme che regolano la materia, è tesa a promuovere una maggiore efficienza delle imprese stesse ed una migliore qualità del servizio reso all'utenza.
4. I controlli tendono ad accertare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b) la regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle ricevute sostitutive di cui ai precedenti artt. 16 e 17 del presente Regolamento;
 - c) il possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia per il personale che accede agli uffici pubblici;
 - d) il rispetto da parte delle imprese di consulenza, per tutto il personale impiegato, di quanto previsto dall' art. 12 comma 3 del presente Regolamento;
 - e) la persistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
5. L'attività di vigilanza, oltre che per l'accertamento della regolarità dell'esercizio dell'impresa di consulenza di cui al comma precedente, viene effettuata:
 - a) quando occorra garantire il rispetto di provvedimenti (diffide, sospensioni, revoche) posti in atto dalla Provincia;
 - b) quando pervengano segnalazioni o esposti, regolarmente sottoscritti, in merito a presunte irregolarità connesse all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - c) ogni qualvolta, a giudizio del Dirigente del Servizio competente, se ne ravvisi l'opportunità, anche in relazione ai controlli previsti dall' art. 11 del D.P.R. 20.10.98, n. 403 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

6. Nell'ambito dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

7. Tali irregolarità vengono immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore in caso di società, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta.

8. Successivamente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messo notificatore, si procede all'invio del provvedimento adottato e/o all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

9. L'opera di vigilanza è inoltre diretta alla repressione dell'attività di consulenza non regolare o abusiva effettuata da soggetti non autorizzati.

ART.20

Sanzioni

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata in via generale della legge

24.11.1981, n.689, dal Titolo VI del D Lgs 30.04.1992, n.285, nonché dall'art. 9 della legge 08.08.1991, n.264.

2. Il Dirigente del competente Servizio della Provincia emana, in caso di accertata violazione alle norme del presente Regolamento, anche su iniziativa dei Comuni, i seguenti provvedimenti sanzionatori:

a) atto di diffida, ai sensi del comma 2, art. 9 della Legge 264/91, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 (unmilione) a £.5.000.000 (cinquemilioni) e l'autorizzazione di cui all'art.3 della suddetta legge 264/91 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi;

b) la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, art.9 della legge 264/91, quando vengono meno i requisiti di cui all'art.3 della legge 264/91 e quando siano accertati gravi abusi nello svolgimento dell'attività. In questo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.2.000.000 (duemilioni) a £ 10.000.000 (diecimilioni), salva l'eventuale responsabilità civile e penale;

c) atto di diffida ed applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.5.000.000 (cinquemilioni) a £.20.000.000 (ventimilioni), ai sensi del comma 4 dell'art.9 della legge 264/91, avverso chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. Ove difetti, altresì, l'attestato di idoneità professionale si applica l'art.348 del Codice Penale;

d) atto di diffida ed applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'art.92 del D.Lgs. 285/92, avverso chiunque rilascia abusivamente la ricevuta di

cui all'art. 17 del presente Regolamento. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione. Ogni altra irregolarità concernente il rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa prevista dal suddetto comma;

e) atto di diffida ed applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art.92 del D. Lgs. 285/92, avverso le imprese di consulenza che entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui al medesimo art.92, comma 1;

f) atto di diffida ed applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 285/92, avverso le imprese di consulenza che non effettuino l'iscrizione alla M.C.T.C. di veicoli per i quali hanno ricevuto l'incarico;

g) atto di diffida ed applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 9 dell'art. 93 del D.Lgs 285/92, avverso le imprese di consulenza che non richiedano nei termini stabiliti il rilascio del certificato di proprietà per i veicoli per i quali hanno ricevuto l'incarico;

h) atto di diffida ed applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell' art. 94 del D.Lgs. 285/92, avverso le imprese di consulenza che, acquisito l'incarico del passaggio di proprietà di un veicolo, non ottemperino a quanto previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo;

i) atto di diffida ed applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 della L. 18.10.78 n. 625, avverso le imprese di consulenza che non espongono il tariffario, come stabilito dal comma 3 dell'art. 8 della L. 8.08.91, n. 264 e dall' art. 18 comma 2 del presente Regolamento;

Con la diffida il titolare o legale rappresentante o socio amministratore dell'impresa di consulenza viene formalmente invitato con decorrenza immediata a proseguire l'attività in maniera conforme alle normative, nonché ad eliminare le irregolarità riscontrate entro un termine di 15 giorni.

3. Con il provvedimento di sospensione è inibito temporaneamente l'esercizio dell'attività, salvo la definizione delle pratiche acquisite dall'impresa di consulenza anteriormente alla notificazione del provvedimento di sospensione.

4. Il provvedimento di sospensione non riguarda le attività presenti nei locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza di cui al comma 2 dell' art. 14 del presente Regolamento.

5. Con il provvedimento di revoca dell'autorizzazione, all'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è inibito definitivamente l'esercizio dell'attività. Il titolare dell'impresa, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento, dovrà provvedere a restituire ai committenti le pratiche non definite, trasmettendone elenco all'Amm.ne Prov.le. In alternativa dovrà comunicare a questa Amm.ne, allegando l'elenco di cui sopra, l'impresa di consulenza presso la quale verranno custodite le pratiche medesime.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARE2I

Norme Transitorie

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 08.08.1991, n. 264 esercitavano effettivamente da oltre 3 anni, sulla base di licenze rilasciate dal Questore ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, l'attività di disbrigo pratiche automobilistiche o gestivano in regime di concessione o di convenzione con gli Automobile Club uffici di assistenza automobilistica, possono conseguire, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della legge 264/91.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 08.08.1991, n. 264, non avevano maturato i 3 anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma precedente, possono conseguire, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 della legge 264/91, purchè attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o seconda sessione utile. In attesa della organizzazione di tale corso di formazione professionale secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministero dei Trasporti, i soggetti di cui al presente comma possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività in via provvisoria fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 264/91.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si prescinde dal possesso del requisito della capacità finanziaria.

4. I criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 09.11.1992 non si applicano ai locali delle imprese di consulenza che alla data di entrata in vigore della legge 264/91 esercitavano già tale attività ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773. Tali criteri si applicano alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza prima dell'entrata in vigore della legge 264/91, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, non addebitabile al titolare dell'impresa, in locali diversi da quelli in cui essa veniva esercitata anteriormente alla data del 16.12.1992. (entrata in vigore del Decreto Ministero dei Trasporti 09.11.1992 — G.U. Serie Generali. n. 283 del 01.12.1992).

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che ancora non hanno effettuato domanda di conversione, potranno inoltrarla al Servizio competente della Provincia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Trascorso tale

termine si riterranno decaduti dal diritto di ottenere l'autorizzazione provinciale. Di tale scadenza si darà notizia mediante avviso pubblico presso gli uffici territoriali della M.C.T.C. e del P.R.A.

6. Entro lo stesso termine di sei mesi dovrà essere effettuato il versamento dell'una tanlum prevista dall'art. 9 comma 1 del presente Regolamento. In assenza di regolarizzazione si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

Art.22

Norme di rinvio

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato e concernenti la materia.

Art.23

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare con il quale è stato approvato e verrà diffuso a tutti gli operatori interessati.

